



COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia Sud Sardegna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DA
ASSEGNARE AI COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE IN
OCCASIONE DI SAGRE E MANIFESTAZIONI E PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 40 del 04/08/2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale di cui alla Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5, disciplina l'individuazione degli spazi da assegnare ai commercianti su aree pubbliche scoperte in occasione di feste, sagre e manifestazioni, il numero dei posteggi distinti tra settore alimentare e non alimentare e la disciplina delle modalità di assegnazione.

Art. 2 – Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche in occasione di feste, sagre ed altre manifestazioni di pubblico spettacolo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

- a) per feste o sagre locali: manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, folcloristici e tradizionali locali nonché durante la stagione estiva;
- b) per presenze in una festa: il numero delle volte che l'operatore si è presentato alla festa, sagra o manifestazione prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- c) per presenze effettive in una festa, sagra o altra manifestazione di pubblico spettacolo: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- d) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, L.R. 5/2006 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori "alimentare" e "non alimentare".

Art. 4 – Compiti del Comune

1. La disciplina operativa e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle feste, sagre e manifestazioni di pubblico spettacolo.

3. Il controllo delle attività commerciali in occasione di fiere, feste, sagre sulle aree pubbliche, spetta alla Polizia Locale, che assicura l'espletamento delle attività di vigilanza e trasmette

all'ufficio competente in materia di commercio tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui al presente regolamento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 5 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti concessori previsti dalla vigente disciplina in materia con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 5/2006, al D. Lgs. del 26.03.2010, n. 59, all'art. 29 della Legge Regionale n. 24/2016 e nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

2. Il Comune individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.

3. Il Comune può stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 6 – Titolo abilitativo all'esercizio dell'attività

1. Le autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività sono sostituite, per le nuove assegnazioni, dalla presentazione di una Dichiarazione Autocertificativa Unica al S.U.A.P.E. territorialmente competente, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale e dalle Circolari Applicative, ed abilitano all'esercizio dell'attività con immediato avvio, in caso di completezza delle dichiarazioni formali e sostanziali contenute nella stessa Dua ed in seguito alla vidimazione da parte dei competenti uffici.

Art. 7 – Obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire il documento autorizzativo in originale (ricevuta della Dua rilasciata in modalità telematica, autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dal Comune) ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti alla gestione dei servizi del mercato.

2. Gli uffici possono verificare annualmente, ed in tutti i casi in cui ne ravvisino la necessità, la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

3. L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati ed in possesso del documento autorizzativo originale.

Art. 8 – Pubblicità dei prezzi

1. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita, per le merci e i prodotti per i quali esiste per legge l'obbligo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori delle merci, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse.

Art. 9 – Normativa igienico sanitaria

1. Il presente regolamento è integrato, in quanto applicabili, dalle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati e delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

3. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria delle aree destinate a tali manifestazioni e delle singole attività oggetto del presente regolamento è demandata alla ASL competente per territorio.

Art. 10 – Specializzazione merceologiche

1. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per feste sagre o altre manifestazioni di pubblico spettacolo al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.

2. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di decadenza della concessione rilasciata.

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE SPAZI PUBBLICI – NUMERO POSTEGGI

Art. 11 – Individuazione manifestazioni e aree pubbliche

1. Le aree pubbliche scoperte destinate stabilmente all'esercizio del commercio in occasione di feste, sagre o altre manifestazioni di pubblico spettacolo sono le seguenti:

a) Piazza Marconi e area prospiciente per le seguenti manifestazioni:

- Capodanno Villaputtese
- San Giorgio
- San Pietro e Paolo
- Sagre estive
- Festival delle Launeddas
- Santa Vittoria
- San Narciso

b) Piazza Leonardo Da Vinci per le seguenti manifestazioni:

- Carnevale
- Sagre estive

c) Lungomare Porto Corallo

- Festa del Mare

d) Area di pertinenza dell'edificio Comunale

- Festa di Sant'Antonio

- e) Via Nazionale
- Mercatini di Natale

Art. 12 – Determinazione del numero dei posteggi

1. Il numero dei posteggi per le principali manifestazioni comunali è determinato come segue:

- a) Carnevale Villaputzese – 10 posteggi complessivi di cui n. 6 alimentari e n. 4 non alimentari (Allegato 1).
b) Festival delle Launeddas - 16 posteggi complessivi di cui n. 8 alimentari (dei quali 4 da assegnare ai veicoli attrezzati alla somministrazione di alimenti e bevande) e n. 8 non alimentari, compresi gli hobbisti (Allegato 2).

In considerazione della tipicità della manifestazione l'area prospiciente la Piazza Marconi (Via Azuni) sarà, ad eccezione, di due posteggi riservati alla vendita di dolci sardi, di utilizzo esclusivo del soggetto organizzatore.

- c) Festa del Mare – 22 posteggi complessivi di cui n. 12 alimentari (area ristorazione) e n. 10 non alimentari, compresi gli hobbisti (Allegato 3).

In considerazione della rilevanza della manifestazione sarà riservato apposito spazio ed utilizzo esclusivo del soggetto organizzatore, individuate nella planimetria allegata .

- d) Santa Vittoria – 7 posteggi complessivi di cui n. 4 alimentari, n. 3 non alimentari e n. 3 hobbisti; Piazza Marconi- dei sette posteggi due sono riservati ai veicoli attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande (Allegato 4).

Santa Vittoria – Via Leonardo da Vinci: 2 alimentari e 3 non alimentari (Allegato 4).

- e) San Narciso – 7 posteggi complessivi di cui n. 4 alimentari, n. 3 non alimentari e n. 3 hobbisti (Allegato 4);

Per le feste minori il numero dei posteggi è stabilito nel numero massimo previsto dal comma 1 lettere d) ed e).

- f) Mercatini di Natale – 3 posteggi alimentari e n. 8 hobbisti;

Art. 13 – Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi

1. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività per le tipologie merceologiche ammesse, nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal presente regolamento ed individuati tenendo conto delle esigenze di viabilità e di ogni altro interesse pubblico, delle richieste di occupazione di suolo pubblico e di progetti presentati da parte di soggetti terzi.

2. In occasione delle feste sagre o altre manifestazioni i posteggi sono assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate nella festa di cui si tratta, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune e dalle dichiarazioni rese dagli interessati. Al fine di privilegiare le produzioni dell'artigianato locale, in accordo con quanto prescritto al punto 3 dell'art. 17 dell'allegato alla deliberazione G. R. n. 15/15 del 19.04.2007, i posteggi previsti sono destinati alla seguenti tipologie di prodotti e possono essere assegnati secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- a) Dolci Tipici Sardi
b) Prodotti Alimentari Tipici Sardi;
c) Settore alimentare artigianale;

3. I posteggi vengono assegnati agli operatori dietro presentazione di apposita domanda, per la quale dovranno essere utilizzati esclusivamente il modulo e gli allegati messi a disposizione dal Comune e scaricabili dal sito istituzionale. L'assegnazione sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del Servizio competente in materia di commercio.
4. Gli assegnatari di posteggio dovranno effettuare anticipatamente il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico al Comune, il cui importo è quantificato in base alle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento comunale TOSAP. Gli importi e le modalità di pagamento verranno rese note all'atto della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale con sufficiente anticipo rispetto alla data della manifestazione.
5. L'attestazione di versamento comprovante il pagamento della tassa dovrà essere esibito al personale della Polizia Locale incaricato di coordinare le fasi di occupazione dei posteggi al momento dell'assegnazione degli stessi.
6. La mancata liquidazione del tributo secondo la modalità sopra individuata e la mancata consegna dell'attestazione di versamento al personale della Polizia Locale comporteranno la perdita di eventuali diritti di priorità; in tal caso, l'operatore che regolarizzerà la propria posizione potrà occupare altri spazi solo se disponibili.
7. In occasione degli eventi i posteggi sono assegnati sulla base di una graduatoria formata tenendo conto prioritariamente del maggior numero di presenze effettive maturate dagli operatori, così come risulta dagli atti in possesso del Comune ed approvata dal Responsabile del Servizio competente in materia di commercio. In subordine, a parità di requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande dato dal numero progressivo attribuito dall'ufficio protocollo. A parità di ulteriori requisiti si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.
8. In occasione di manifestazioni estemporanee il Sindaco, qualora ne ravvisi la necessità, al fine di offrire un servizio ottimale alla cittadinanza e sulla base delle procedure già consolidate nel territorio del Comune per casi simili, può determinare con apposita ordinanza e limitatamente al singolo evento, il numero e l'ubicazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, nonché gli articoli di cui è consentita la vendita, da assegnare secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo, dato dal numero progressivo attribuito. A parità di requisiti si procederà a sorteggio, in presenza dei diretti interessati.
9. Per tutte le ipotesi previste nei punti precedenti, ai fini dell'applicazione del criterio delle presenze, si stabilisce che gli operatori non professionali che esercitano l'attività di vendita di oggetti e manufatti realizzati personalmente in forma sporadica e occasionale (cosiddetti hobbisti), sono ammessi in qualità di soggetti che concorrono ad animare le iniziative e a creare occasioni di attrattiva sociale, ma non potranno loro applicarsi i criteri previsti dalla legge per gli operatori professionali del commercio su aree pubbliche. Il requisito del maggior numero di presenze è, pertanto, un criterio utilizzabile in via discrezionale dall'Amministrazione, non può essere considerato alla stregua di un diritto acquisito, ma costituisce una mera aspettativa per la quale gli hobbisti non potranno vantare alcuna posizione qualificata rispetto agli operatori regolarmente iscritti al Registro delle Imprese. L'Amministrazione ha facoltà di ricorrere al sorteggio tra i soggetti hobbisti richiedenti e presenti al momento dell'assegnazione.
10. Nei casi specifici dei festeggiamenti per il Carnevale le domande andranno presentate a partire dal 01 gennaio al 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.
11. Per tutte le altre manifestazioni la domanda deve pervenire al Servizio competente in materia di commercio entro il quindicesimo (15°) giorno antecedente la data della manifestazione e non prima del trentesimo (30°) giorno antecedente la data dell'evento secondo le modalità stabilite dal successivo articolo.

12. Al fine di consentire un'organizzazione razionale degli adempimenti relativi alla predisposizione degli atti istruttori di competenza degli uffici, per ciascuna manifestazione dovrà essere presentata una singola domanda. Non saranno ammesse domande cumulative presentate per più manifestazioni contemporaneamente e le stesse non verranno prese in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie degli aventi diritto.
13. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza.
14. Le graduatorie saranno affisse all'Albo Pretorio on line del Comune almeno sette giorni prima della manifestazione e pubblicate anche sul sito istituzionale del Comune.
15. Gli operatori interessati avranno diritto all'assegnazione del posteggio secondo l'ordine della graduatoria. Chi non potrà presentarsi nel giorno ed ora prevista, potrà avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'assegnazione avverrà d'ufficio da parte degli agenti della Polizia Locale in servizio presso l'area interessata dall'evento.
16. Nelle fiere ed altre manifestazioni a carattere estemporaneo non calendarizzate il pagamento del suolo pubblico viene effettuato all'atto dell'assegnazione temporanea direttamente agli agenti della Polizia Locale.
17. L'assegnazione avviene dietro rilascio dell'autorizzazione e previa presentazione della ricevuta del pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.
18. Nella determinazione che approva le graduatorie in occasione di sagre e feste locali, al fine di assicurare un ottimale svolgimento delle operazioni assegnazione dei posteggi e delle attività di vendita, soprattutto nel caso delle fiere di grandi dimensioni e di eventi ove sia prevista una grande affluenza di pubblico, potranno essere inserite tutte le ulteriori prescrizioni e le disposizioni di dettaglio ritenute necessarie dagli uffici che gestiscono il procedimento.
19. Gli agenti della Polizia Locale incaricati di vigilare sulle fasi di occupazione del posteggio da parte degli operatori nel corso delle giornate di svolgimento delle feste, potranno adottare modifiche e/o correttivi che risultassero idonei a migliorare la funzionalità e la sicurezza delle operazioni di vendita durante tutto lo svolgimento delle stesse, tenuto conto anche delle esigenze degli stessi operatori e della collettività.

Art. 14 – Modalità, termini e requisiti minimi di presentazione delle domande.

1. Le richieste di partecipazione alle sagre e feste locali soggette all'occupazione di suolo pubblico e al pagamento della Tosap dovranno essere compilate su apposito modello predisposto dal Servizio Commercio e reperibile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it.
2. Le stesse, per tutte le tipologie di operatori professionali iscritti al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente via pec all'indirizzo ufficio.protocollo@comune.villaputzu.ca.it e firmate digitalmente. Non saranno ammessi altri formati di file (es. immagine JPG, testo DOC, ODF).
3. Per le ditte individuali o le società che presenteranno la richiesta avvalendosi della trasmissione e della firma digitale da parte di soggetti terzi (associazioni di categoria o altri professionisti e consulenti) dovrà essere allegata apposita procura alla firma e alla trasmissione della pratica. A tal fine, per esigenze di celerità e semplificazione, potrà essere utilizzato l'apposito modello F-15 (procura) della modulistica regionale Suape reperibile sul sito www.sardegnaimprese.ue, alla sezione "moduli".
4. La trasmissione delle domande via pec anche in assenza di uno solo dei predetti requisiti costituirà motivo di irricevibilità insanabile e non potrà in alcun modo essere regolarizzata. E'

tuttavia ammessa in via residuale la trasmissione delle istanze in modalità cartacea per gli operatori non professionali (cosiddetti hobbisti) e per le Associazioni e/o Comitati che non siano iscritti al Registro delle Imprese presso al Camera di Commercio competente per territorio, indipendentemente dal possesso di Partita Iva. Per tale fattispecie, uniche modalità ammesse sono la trasmissione tramite posta ordinaria, raccomandata a/r o presentazione a mano al protocollo dell'Ente.

5. Eventuali domande presentate non utilizzando il modello predisposto dal Servizio Commercio saranno ammesse solo a parità di contenuti, sempreché siano rese tutte le dichiarazioni obbligatorie richieste dal modello predisposto dall'ufficio.

6. Nel caso di istanze presentate attraverso altre forme non ammesse si potrà procedere, una sola volta, in ossequio ai principi del soccorso istruttorio e solo qualora l'istante abbia indicato un valido recapito nella richiesta di partecipazione, a contattare l'interessato invitandolo a presentare la domanda nelle modalità corrette, compatibilmente con i tempi di istruttoria delle graduatorie.

7. Per le istanze presentate in modalità pec ma con omessa/parziale/incompleta indicazione di dati fondamentali per l'istruttoria delle domande si procederà ad avviare un sub procedimento di regolarizzazione della pratica, assegnando un termine tassativo massimo di giorni 15 per regolarizzare l'istanza, sempreché i tempi di istruttoria e di formazione della graduatoria rispetto alla data di inizio dell'evento lo consentano. Decorso i termini assegnati, in assenza di regolarizzazione completa, la stessa non verrà considerata valida ai fini della formazione della graduatoria, senza obbligo di ulteriore comunicazione formale.

8. La regolarizzazione della pratica è ammessa in caso di omessa indicazione dei seguenti dati:

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di accesso all'attività commerciale di cui alla legge regionale Sardegna n.5/2006 e D.lgs n.59/2010;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (D.Lgs. 59/2010, art. 71), antimafia (D.Lgs. n.159/2011);
- estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per l'attività svolta;
- mancata indicazione degli estremi dell'atto abilitativo (autorizzazione, Dia, Dua) che dà titolo alla partecipazione;
- soggiorno sul territorio nazionale in base alle normative vigenti per i cittadini extracomunitari;
- indicazione delle presenze maturate nel corso delle precedenti manifestazioni, al fine di stabilire il titolo di priorità all'assegnazione del posteggio;
- scarico delle merci, eventuali veicoli utilizzati dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 15 - Divieti di vendita

1. In occasione di feste, sagre e manifestazioni è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie.

2. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, seppure non esposte al pubblico.

3. E' fatto altresì divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940, n.635, e successive modifiche, nonché è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Approvazione del Regolamento

1. Il Regolamento del commercio su aree pubbliche entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa.

Articolo 17 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le altre disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti la materia.

Art. 18 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali incompatibili.